



Comunicato del 2 marzo 2021

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 9 E 10 MARZO 2021

1. Emergenza COVID in carcere: è legittimo escludere i detenuti in 41 bis dai colloqui via Skype con i figli minori?
2. Il Tribunale di Roma dubita che sia legittimo il criterio (previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche) di quantificazione dei contributi dovuti dalle imprese fornitrici di reti o servizi di telefonia
3. Decreti legge e Dpcm sulla gestione della pandemia al centro dei conflitti sollevati dagli onorevoli Sgarbi e Cunial contro il Governo. Parola alla Consulta sull'ammissibilità dei ricorsi
4. Mandato di arresto europeo: dubbi della Cassazione sull'impossibilità di rifiutare la consegna di stranieri extra Ue che abbiano effettiva residenza o dimora in Italia

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 9 marzo 2021 e nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 2 marzo 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 1° marzo 2021

UDIENZA PUBBLICA 9 MARZO 2021

COVID 19 - COLLOQUI DEI DETENUTI IN REGIME SPECIALE CON I FIGLI MINORENNI - MANCATA PREVISIONE DI MODALITÀ AUDIOVISIVE

Ordinamento penitenziario - Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni - Colloqui dei detenuti - Mancata previsione che i colloqui cui hanno diritto i detenuti e gli internati sottoposti a regime speciale di cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile.

Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Colloqui dei detenuti - Mancata previsione che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive.

(R.O. 124 e 144/2020)

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria solleva, con due ordinanze di analogo contenuto, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 3 e 8 della CEDU, questioni di legittimità costituzionale:

- dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile;

- dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi con i figli minorenni possono essere autorizzati a distanza, in alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive.

Il Tribunale rimettente muove dall'assunto che, al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale, la normativa primaria e secondaria emessa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 gli preclude di adottare statuizioni nei termini auspicati in ordine alla richiesta di colloqui via Skype tra la figlia minorenni di anni cinque e il padre detenuto in regime speciale ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il giudice rimettente ricorda che la disciplina generale dei colloqui concessi al detenuto è dettata principalmente dall'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 e dall'articolo 37 del d.P.R. n. 230 del 2000, i quali riconoscono il diritto del recluso ad avere colloqui con i congiunti e, per ragionevoli motivi, con altre persone, previa autorizzazione. Particolare favore, osserva il rimettente, è accordato



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dal suddetto articolo 18 ai colloqui con i familiari, soprattutto al fine di preservare il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie di età minore. Tale diritto, ricorda ancora il rimettente, subisce limitazioni per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, il cui comma 2-*quater*, lettera b), prevede un solo colloquio al mese con i familiari e i conviventi, da svolgere a intervalli di tempo regolari e con particolari modalità di sicurezza (locali attrezzati ad impedire il passaggio di oggetti, registrazione e controllo auditivo), mentre i colloqui con persone diverse sono possibili solo in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto.

In questo contesto, evidenzia il rimettente, si inserisce la disciplina introdotta in via d'urgenza al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-19.

Il censurato articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 2020 ha previsto che, al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, a norma dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975, dell'articolo 37 del d.P.R. n. 230 del 2000 e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto d.P.R. n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. La *ratio* della norma, osserva il rimettente, ha un chiaro fondamento nell'emergenza sanitaria ed è volta a garantire il diritto al mantenimento delle relazioni affettive, ampliando il novero dei contatti telefonici e audiovisivi nella consapevolezza del rischio di contagio determinato dall'ingresso di soggetti esterni dentro le strutture penitenziarie.

La disposizione risulta, tuttavia, riferita, in forza del rinvio all'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario e all'articolo 37 del d.P.R. n. 230 del 2000, soltanto ai detenuti in regime ordinario e non a quelli in regime speciale. Tale interpretazione, ricorda il rimettente, è stata ribadita dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP).

Il rimettente denuncia, in primo luogo, in relazione agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, la disparità di trattamento dei figli minorenni dei detenuti sottoposti al regime speciale rispetto ai figli minorenni di detenuti in regime ordinario, con la correlata lesione di diritti inviolabili dei minori stessi, come quello di intrattenere rapporti affettivi con i familiari detenuti, idonei a garantire un corretto sviluppo della loro personalità e una condizione di benessere psico-fisico del minore. A suo avviso sarebbero, inoltre, violati gli articoli 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, a fronte del procurato pregiudizio all'integrità psico-fisica del minore. Secondo il rimettente, poi, la previsione di un divieto legale assoluto rappresenterebbe una misura sproporzionata, in contrasto, oltre che con l'articolo 3, anche con l'articolo 27 della Costituzione, in quanto, sostiene il Tribunale per i minorenni, che se è vero che la pena si realizza per effetto della privazione della libertà, tuttavia, è egualmente innegabile che essa debba consentire trattamenti idonei al recupero sociale del reo e, tra questi, indiscussa importanza va attribuita al mantenimento dei rapporti familiari e soprattutto al recupero di quelli genitoriali. Il rimettente evidenzia, poi, come la valorizzazione dei rapporti tra genitori e figli minorenni assuma una portata di più ampio respiro attraverso le tutele sovranazionali, sostenendo che la norma censurata verrebbe a porsi in contrasto anche con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 3 e 8 della CEDU, che, rispettivamente, vietano pene inumane e degradanti e garantiscono il rispetto alla vita familiare.

In relazione ai medesimi parametri costituzionali e per i medesimi motivi sopra riportati, il giudice rimettente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-*quater*, lettera b), della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che i colloqui sostitutivi del colloquio visivo tra il detenuto in regime speciale e i figli minorenni possono essere autorizzati, in alternativa, con modalità audiovisive.



Norme censurate

D.L. 10 maggio 2020, n. 29

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

Art. 4. Misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni

[1. Al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

2. Il direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.] (1) (2)

(1) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 25 giugno 2020, n. 70, a decorrere dal 30 giugno 2020. A norma del citato comma 3 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto. Vedi, anche, il Comunicato 10 luglio 2020, pubblicato nella G.U. 10 luglio 2020, n. 172.

(2) Vedi, ora, l'art. 2-*quater*, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

L. 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 41-bis. Situazioni di emergenza

(*omissis*)

2-*quater*. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

(*omissis*)

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;
(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 9 MARZO 2021

IL CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI PREVISTO DAL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE, NELLE DIVERSE FORMULAZIONI ASSUNTE IN ORDINE DI TEMPO

Telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Diritti amministrativi - Imposizione alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso - Prevista finalità di copertura dei soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica - Determinazione dell'importo secondo criteri legati all'estensione o al numero di abitanti di un certo territorio.

(R.O. 128 e 137/2020)

Il Tribunale di Roma solleva, con due identiche ordinanze (r.o. n. 128/2020 e n. 137/2020), questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 e dell'articolo 1, allegato 10, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella sua formulazione originaria nonché in quella risultante dalle modificazioni intervenute con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 – per ciò che concerne l'articolo 1, allegato 10, del codice comunicazioni elettroniche – e dalle modificazioni intervenute con legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014) – per ciò che concerne sia l'articolo 34, sia l'articolo 1, allegato 10, comma 1 dello stesso codice delle comunicazioni elettroniche, per contrasto con gli articoli 3, 11, 97 e 117, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente asserisce che la normativa nazionale sopra riportata, concernente la quantificazione dei diritti amministrativi dovuti dagli operatori per la copertura dei "costi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici", nelle diverse formulazioni assunte in ordine di tempo, avrebbe disatteso i principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità dettati dalla direttiva (2002/20/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, sostiene il giudice *a quo*, non sarebbero state rispettate le prescrizioni della suindicata direttiva che, da un lato, promuovono la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti e dall'altro, prevedono un criterio di attribuzione dei diritti amministrativi collegato al fatturato. Ciò darebbe luogo a una violazione degli articoli 11, 117, primo comma della Costituzione, secondo i quali la potestà legislativa è esercitata dallo Stato "nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

internazionali”, nonché degli articoli 288 TFUE a mente del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi e 291 TFUE che impone agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno - necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. Il Tribunale di Roma ritiene inoltre che, anche all'esito dell'ulteriore riformulazione operata dalla legge n. 115 del 2015 (recante la formulazione tutt'ora vigente delle norme di recepimento della direttiva autorizzazioni), la normativa di attuazione avrebbe comunque continuato a disattendere i principi della direttiva. Entro tale contesto, assume il rimettente che, tanto nella formulazione originaria, quanto in quella vigente tra il 24 dicembre 2013 e il 17 agosto 2015, quanto in quella in vigore a far data dal 18 agosto 2015, la normativa italiana di recepimento, avrebbe rapportato e quantificato i diritti amministrativi in base al bacino di utenza meramente potenziale, ossia all'estensione di un certo territorio (per le imprese operanti sull'intero territorio nazionale) o al numero degli abitanti di un certo territorio, anziché alle capacità economiche e reddituali dei singoli operatori (collegate perciò al fatturato o ai ricavi di tali operatori) e determinato forfettariamente (ossia in misura fissa) i diritti suindicati, correlando il forfait al numero degli abitanti del territorio ove veniva erogato il servizio, ovvero al fatto che il servizio venisse erogato sull'intero territorio nazionale, anziché in misura proporzionale e riferita alle condizioni proprie di ciascun operatore. Quanto esposto, oltre ad aver comportato una violazione dei principi desumibili dalla direttiva, contrasterebbe con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 106 TFUE e all'articolo 1, protocollo 26 TFUE, perché le norme impugnate avrebbero reso più difficoltoso l'accesso al mercato, alterando la concorrenza e violando così le surriferite disposizioni dei Trattati. Il Tribunale rimettente ritiene, sotto altro profilo, che le medesime norme determinino anche una irragionevole assimilazione delle diverse imprese operanti sul mercato, violando perciò l'articolo 3 della Costituzione, nonché gli articoli 20 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea che vietano di regolare in egual modo delle situazioni sostanzialmente diverse e di regolare diversamente delle situazioni sostanzialmente eguali. Infine, a detta del rimettente, la normativa nazionale sopra indicata - nella formulazione vigente sino all'entrata in vigore della legge n. 115 del 2015 - nell'omettere qualsiasi riferimento agli obblighi di rendicontazione prescritti dalla direttiva - avrebbe comportato anche la lesione al principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltreché dei principi di trasparenza, minimizzazione dei costi ed oneri accessori accollati agli operatori, posti dalla direttiva autorizzazione.

Norme censurate

D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 34 - Diritti amministrativi
(In vigore dal 16 settembre 2003 al 17 agosto 2015)

Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115.

1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata nell'allegato n. 10.

Art. 34 - Diritti amministrativi

(In vigore dal 18 agosto 2015)

1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10. (1)

2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso. (2)

2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. (2)

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 29 luglio 2015, n. 115.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Allegato n. 10

(articoli 34 e 35) - Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.

Art. 1 [Allegato n. 10] Diritti amministrativi

(In vigore dal 16 settembre 2003 al 23 dicembre 2013)

Testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro;
- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro;
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro;
- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro;
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:

1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure

2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);

d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro;

2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro;

3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro.

(omissis)

Art. 1 [Allegato n. 10] Diritti amministrativi

(In vigore dal 24 dicembre 2013 al 17 agosto 2015)

Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115.

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000; (1)

1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti; (2)

2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro;

3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000; (3)

1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti; (4)

2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro;

3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro;

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:

1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure

2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b);

d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazioni, 2.220,00 euro;

2) fino a 100 stazioni, 5.550,00 euro;

3) oltre 100 stazioni, 11.100,00 euro.

(omissis)

(1) Numero così modificato dall'art. 6, comma 4, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(2) Numero inserito dall'art. 6, comma 4, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(3) Numero così modificato dall'art. 6, comma 4, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

(4) Numero inserito dall'art. 6, comma 4, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Art. 1 [Allegato n. 10] Diritti amministrativi

(In vigore dal 18 agosto 2015)

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

- 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
- 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
- 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
- 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

- 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
- 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
- 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
- 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

- 1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
- 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:

- 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
- 2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
- 3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. (1)

(omissis)

(1) Comma modificato dall'art. 6, comma 4, lettera a), b), c) e d), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), n. 1

CAMERA DI CONSIGLIO 10 MARZO 2021

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ADOTTATE CON DECRETI-LEGGE, DPCM E ALTRI PROVVEDIMENTI MINISTERIALI

Governo - Presidente del Consiglio dei ministri - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreti-legge n. 6 del 2020, n. 19 del 2020, n. 83 del 2020, n. 125 del 2020 e relative leggi di conversione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti disposizioni attuative dei precedenti decreti-legge - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Vittorio Sgarbi.

(Reg. Confl. poteri 12/2020 – fase di ammissibilità)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Governo - Presidente del Consiglio dei ministri - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreti-legge n. 6 del 2020, n. 9 del 2020, n. 11 del 2020, n. [14] del 2020, n. 18 del 2020, n. 19 del 2020, n. 22 del 2020, n. 23 del 2020, n. 28 del 2020, n. 29 del 2020, n. 30 del 2020, n. 33 del 2020, n. 34 del 2020, n. 52 del 2020, n. 83 del 2020, n. 104 del 2020, n. 111 del 2020, n. 129 del 2020, n. 137 del 2020, n. 149 del 2020, n. 154 del 2020, n. 157 del 2020, n. 158 del 2020 e relative leggi di conversione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e decreti e ordinanze ministeriali contenenti disposizioni attuative dei precedenti decreti-legge - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Sara Cunial.

(Reg. Confl. poteri 13/2020 – fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a delibare in ordine all'ammissibilità di due ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati da due deputati e aventi ad oggetto numerosi atti (decreti-legge, d.P.C.m., decreti e ordinanze ministeriali) adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il primo ricorso (iscritto al numero 12 del registro conflitti tra poteri 2020) è stato proposto dall'on. Vittorio Sgarbi, componente della Camera dei deputati nella XVIII legislatura. Il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo l'adozione delle misure previste dai decreti-legge, e relative leggi di conversione, nonché dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per fronteggiare l'emergenza Covid-19-SARS-Cov2, essendo stati violati gli articoli 76 e 77 della Costituzione in tema di delega legislativa.

L'on. Sgarbi richiede alla Corte, inoltre, che venga sollevata d'ufficio dinanzi a sé la questione di costituzionalità desumibile attraverso la prospettazione del ricorso e per l'effetto dichiarare l'incostituzionalità dei decreti-legge indicati e delle relative leggi di conversione per contrasto con i seguenti articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 32, 34, 35, 36, 41 e 97 della Costituzione.

Il secondo ricorso (iscritto al numero 13 del registro conflitti tra poteri 2020) è stato proposto dall'on. Sara Cunial, componente della Camera dei deputati nella XVIII legislatura, nei confronti delle due Camere che compongono il Parlamento nazionale e, ove occorra, del Governo, e ha ad oggetto tutti i d.P.C.m. e tutti i decreti e le ordinanze ministeriali adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il conflitto è altresì sollevato per la declaratoria di incostituzionalità di ventitré decreti-legge. La ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative di parlamentare in violazione degli articoli 67, 68, 70, 71 e 72 della Costituzione e domanda, pertanto, l'annullamento degli atti individuati. La ricorrente chiede alla Corte costituzionale anche di sollevare d'ufficio dinanzi a sé la questione di costituzionalità, desumibile attraverso la prospettazione del ricorso, di tutti i provvedimenti legislativi ivi elencati in riferimento a una pluralità di parametri costituzionali.

Atti all'origine del conflitto

(Reg. Confl. poteri 12/2020)

Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 (*recte*: 22) marzo 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 gennaio (*recte*: ottobre) 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020; decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13; decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35; decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124 e decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Atti all'origine del conflitto
(Reg. Confl. poteri 13/2020)

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13; decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; decreto-legge 9 marzo 2020, n. [14]; decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27; decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35; decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2020, n. 41; decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40; decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70; decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29; decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2020, n. 72; decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77; decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52; decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 2020, n. 124; decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126; decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111; decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129; decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154; decreto-legge 29 (*recte*: 30) novembre 2020, n. 157 e decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158; Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020; 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020; n. 61 tra decreti e ordinanze ministeriali adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

CAMERA DI CONSIGLIO 10 MARZO 2021

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E RIFIUTO DELLA CONSEGNA DEL CITTADINO DI UNO STATO TERZO *

Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Motivi di rifiuto facoltativo della consegna - Mancata previsione del rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

(R.O. 102/2020)

*** La discussione del giudizio, già fissata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021, è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2021, per la possibile incidenza del sopravvenuto decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117).**

La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18-bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

tra Stati membri), come introdotto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

La questione è incentrata sulla disposizione di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera c) della legge n. 69 del 2005.

La Corte rimettente muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno. A seguito della sentenza della Corte costituzionale, osserva il giudice rimettente, il rifiuto è stato esteso, oltre che al soggetto avente cittadinanza italiana, anche al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che effettivamente dimorasse o risiedesse nello Stato italiano. Tale estensione, ricorda il rimettente, è stata, poi, recepita dal legislatore con la legge di delegazione europea n. 117 del 2019, la quale, inserendo l'articolo 18-*bis* nella legge n. 69 del 2005, ha confermato l'applicabilità del rifiuto di consegna *in executivis* nei confronti di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea che avessero fatto richiesta di scontare la pena in Italia, prevedendo il rifiuto come una mera facoltà. Ad avviso della Corte rimettente la disciplina censurata, nell'attuare la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, avrebbe, tuttavia, disatteso in parte la stessa, avendo indebitamente ristretto l'ambito soggettivo di consegna ai soli cittadini di Stati membri, nonostante, evidenzia la Corte rimettente, l'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro, non distingua tra cittadini di Stati membri o di Stati terzi. Il giudice rimettente richiama in proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia la quale ha stabilito che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere o no il rifiuto di consegna e che, tuttavia, una volta che abbiano deciso di prevederlo, sono tenuti a rispettare il principio del divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Ad avviso della Corte di Cassazione, quindi, la previsione censurata che limita ai cittadini europei il rifiuto di dare esecuzione al mandato di arresto europeo sarebbe in contrasto con l'obbligo di rispettare i vincoli di adeguamento all'ordinamento sovranazionale di cui agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi al di fuori della *ratio* della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002. Inoltre, l'esclusione del cittadino di Stato terzo dalla facoltà di scontare la pena nello Stato in cui si è stabilmente radicato, secondo il giudice *a quo*, non consentirebbe di perseguirne la risocializzazione attraverso la conservazione dei legami familiari e sociali durante la fase di esecuzione della pena, in una prospettiva orientata all'attuazione della finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte rimettente denuncia, poi, la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento, in quanto la restrizione della nozione di persona ricercata alle sole figure del cittadino italiano e di altro Stato dell'Unione europea vale solo per il mandato di arresto europeo cosiddetto esecutivo, previsto nell'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, e non anche per il mandato di arresto europeo cosiddetto processuale, previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della medesima legge, il quale consente al cittadino italiano o al residente in Italia, anche se cittadino di Stato terzo, di rimanere in Italia ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Infine, il giudice rimettente denuncia una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'articolo 17, paragrafo 1, del Patto internazionale



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

relativo ai diritti civili e politici, oltre che agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Norme censurate

L. 22 aprile 2005, n. 69.

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Art. 18-bis. Motivi di rifiuto facoltativo della consegna.

1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

- a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
 - c) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.
-